REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato **A** al Decreto n. del pag. 1/13

CONFERIMENTO CONCESSIONE MINERARIA DI ACQUA MINERALE PER IMBOTTIGLIAMENTO N. 47 DENOMINATA "FONTEBLU" IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUATO (VE)

DISCIPLINARE

Riferimenti normativi:

R.D. 29/07/1927 n.1443
L.R. 10/10/1989 n.40
D.G.R. n.994 del 17/06/2014
D.G.R. n.1827 del 06/10/2014
D.lgs. 03/04/2006 n. 152
L.R. 27/05/2024 n. 12
D.lgs. 26/03/2010, n. 59

ART. 1 - Oggetto

1. In coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, è avviata la procedura per l'assegnazione della concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento n. 47, denominata "FONTEBLU", in comune di Fossalta di Portogruaro (VE) come individuata nell'appendice 1 al presente disciplinare.
2. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione esclusiva e all'utilizzo della risorsa mineraria e non comporta alcun diritto sulle proprietà ricadenti nell'area di concessione né su eventuali opere diverse dalle pertinenze minerarie come riportate nell'allegato 1 al presente disciplinare
3. La Concessione in assegnazione è unica e indivisibile, pertanto, non sono ammesse offerte parziali né alternative e comprende esclusivamente:
 a. il prelievo fino al limite massimo di portata estraibile complessiva di 10 l/s della risorsa mineraria costituita dall'acqua minerale denominata "*Fonteblu*" riconosciuta nel pozzo n. 1 dal Ministero della Salute per l'imbottigliamento previa verifica della permanenza delle caratteristiche prevista all'art. 7 del Decreto del Ministero della Salute del 10/02/2015;
 b. l'utilizzo delle attuali pertinenze di cui all'art. 16 della L.R. 40/1989 come descritte nell'appendice 1 e costituite da un pozzo profondo 480 m dal p.c. completato con rivestimento e filtri e condotta in acciaio diametro 200 mm (8")
 c. la facoltà di richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di nuove pertinenze minerarie costituite da opere di captazione (pozzi) nell'ambito del perimetro di concessione e da tubazioni di adduzione dell'acqua minerale fino al serbatoio di accumulo o al perimetro dello stabilimento di imbottigliamento;
 d. ogni altro diritto previsto dalla vigente normativa in materia mineraria relativamente alle concessioni per lo sfruttamento della risorsa.
4. Non sono oggetto della Concessione gli immobili insistenti sulla superficie topografica delimitata dal perimetro della Concessione, diversi dalle pertinenze minerarie, che rimangono nel possesso e nella disponibilità dei legittimi proprietari.

5. La Concessione verrà rilasciata all'aggiudicatario senza alcuna garanzia in merito all'efficienza e funzionalità delle esistenti pertinenze minerarie e all'effettiva coltivabilità del giacimento.
6. L'assegnazione avverrà sulla base della valutazione del progetto minerario presentato per la coltivazione del giacimento, solo nel caso di possesso dell'idoneità tecnica ed economica del soggetto richiedente.
7. La procedura di selezione è individuata dal presente disciplinare in coerenza con l'art. 16 del D.lgs. 59/2010 e i criteri di valutazione recepiscono i principi della L.R. 10/10/1989 n. 40.

ART. 2 - Durata della concessione

1. La concessione sarà accordata al nuovo titolare per una durata di 21 anni a partire dalla data di conferimento.

ART. 3 - Canone annuo di concessione, canone d'uso delle pertinenze minerarie esistenti e garanzie finanziarie.

1. Il concessionario è tenuto a versare il canone annuo anticipato di concessione come calcolato ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 40/1989, comprensivo di un canone di superficie e di un canone di consumo per l'acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.
2. Oltre ai canoni di cui al precedente punto, ai sensi della lettera l) dell'art. 13 della L.R. n. 40/1989, il nuovo concessionario dovrà versare annualmente alla Regione il canone d'uso delle pertinenze preesistenti e funzionanti, se realizzate dal precedente e diverso concessionario, per l'importo pari al 5% del valore stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 40/1989 come riportato nell'appendice 1 al presente disciplinare, fino alla dismissione, sostituzione delle pertinenze esistenti ovvero fino alla manutenzione straordinaria delle stesse.
3. Nei termini e modi che verranno indicati nel provvedimento di conferimento, il concessionario per conseguire l'efficacia dello stesso sarà tenuto a costituire un deposito cauzionale a favore della Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione (versamento dei canoni, ripristino dei luoghi, messa in sicurezza e corretta gestione della concessione), per l'importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di superficie, pari a € 47.079,36 (importo calcolato sulla base del canone annuale di superficie per le acque minerali per imbottigliamento in pianura, stabilito in €/ha 588,49 e un minimo di € 23.539,68 con DDR n. 123 del 5/5/2025, e della superficie di concessione pari a ha 0,7796) e di € 10.000,00 per ciascun pozzo presente nell'area della concessione (n. 1 pozzi), per un totale di € 57.079,36.

ART. 4 - Soggetti titolati a presentare domanda

1. Possono formulare domanda di assegnazione della Concessione le società legalmente costituite o le ditte individuali che dimostrino, attraverso i documenti da presentare in sede di offerta, di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1989 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività mineraria, che non si trovino nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero che non si trovino in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 5 – Requisiti di capacità tecnica ed economica

1. I requisiti di capacità tecnica sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali per la corretta gestione della Concessione in rapporto al programma dei lavori e di utilizzo della risorsa.
2. La capacità finanziaria ed economica deve essere adeguata agli investimenti previsti nel programma/progetto generale di coltivazione (offerta tecnica) di cui all'art. 7 punto 1 lett. B).
3. In caso di raggruppamento di imprese i requisiti dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.

ART. 6 - Modalità di presentazione della domanda

1. Entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Veneto del provvedimento di indizione della procedura per il conferimento della concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento di cui al presente disciplinare, i soggetti di cui all'art. 4 possono presentare specifica domanda di assegnazione della concessione attraverso apposita istanza da trasmettere, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata a:
 Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici
 PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
2. Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.
3. Lo schema della domanda è disponibile sul sito della Regione del Veneto alla pagina: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica3 (An02.- Istanza di partecipazione a gara per assegnazione concessione risorsa idrotermominerale).
4. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Vincenzo Artico, Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici della Regione del Veneto.
5. Tutte le richieste di informazioni dovranno essere inviate all'indirizzo Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici a mezzo e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it
6. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.
7. Si farà luogo all'esclusione dalla procedura di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire la propria domanda nel termine e con le modalità sopra indicate, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione prodotta di cui al successivo articolo.

ART. 7 - Documenti da produrre

1. La domanda di assegnazione deve essere riferita alla concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento n. 47, denominata "FONTEBLU" in comune di Fossalta di Portogruaro (VE) e deve essere corredata dall'autocertificazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo da € 16,00 e dalla seguente documentazione:

 A. Documentazione amministrativa:

 a. dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) di non trovarsi nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero di non trovarsi in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti;

 b. copia dei bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria adeguata alla gestione della concessione e alla realizzazione del programma/progetto generale di coltivazione;

 c. i raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti/GEIE e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono produrre l'atto di costituzione del raggruppamento di concorrenti;

 d. attestazione documentata dell'idoneità tecnica della ditta richiedente adeguata alla gestione della concessione e all'utilizzo della risorsa mineraria, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000;

e. autocertificazione di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede ovvero le generalità dei soggetti di impresa che, anche se non sono indicati in visura camerale, esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società (a titolo esemplificativo, direttore tecnico, delegato, responsabile, procuratori generali e speciali, ecc.) compresi i familiari conviventi (maggiorenni) completi di codice fiscale e residenza anagrafica;

B. Offerta tecnica: programma/progetto generale di coltivazione costituito da:

a. programma di utilizzo della risorsa mineraria, dove sono rappresentati:
 i. le modalità di adduzione della risorsa, gli impianti e le strutture di utilizzazione esistenti e in programma, le opere e le attività tecniche da eseguire per una corretta e razionale coltivazione del giacimento e la manutenzione delle pertinenze minerarie esistenti;
 ii. il cronoprogramma di massima di avvio o di prosecuzione di utilizzo della risorsa e le modalità di gestione della risorsa, per il corretto e congruo utilizzo della stessa;
 iii. le analisi dei livelli occupazionali relativi alla gestione della concessione;
 iv. il piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione di cui al D.lgs. 117/2008 nel caso in cui il programma/progetto di utilizzo della risorsa preveda nuovi interventi di perforazione;
 v. opere di tutela della risorsa compresi gli interventi previsti in caso di dismissione chiusura e recupero ambientale delle pertinenze;

b. relazione sugli aspetti ambientali che:
 i. indichi le eventuali modifiche ambientali con descrizione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;
 ii. evidenzi i rapporti con la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) nei confronti dei siti della Rete Natura 2000, come stabilito dalla L.R. 27/05/2024 n. 12 e regolamento n. 4 del 09/01/2025;
 iii. individui e descriva gli eventuali monitoraggi, ai fini della tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e della prevenzione degli inquinamenti dei corpi idrici superficiali;

2. Tutta la documentazione sopra elencata deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta richiedente o da procuratore oltre che dai tecnici professionisti abilitati alla redazione del programma/progetto.

3. La mancanza della documentazione di cui al punto 1 o di parte di essa, ad eccezione di quanto indicato al punto c. della lettera A, nel caso non riferito al raggruppamento d'impresa, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

4. Il concorrente in caso di aggiudicazione sarà tenuto ad ottemperare a quanto indicato nell'Offerta tecnica che costituisce il programma/progetto di coltivazione il quale sarà approvato contestualmente al conferimento e i contenuti saranno inseriti nel provvedimento di conferimento della Concessione. Il programma/progetto di coltivazione approvato costituisce impegno di realizzazione a pena di decadenza dalla Concessione.

ART. 8 - Criteri per la valutazione delle domande in concorrenza

1. Nel caso di domande in concorrenza per la concessione verrà accordata dalla C.T.R.A.E. di cui all'art. 13 della L.r 13/2018, come previsto dalle DD.G.R n. 994/2014 e n. 1827/2014, la preferenza, per l'assegnazione della concessione, sulla base dei criteri di seguito riportati.

2. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 40/1989 costituiscono elementi di preferenza nell'ordine:
 a. Il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;
 b. Il possesso dell'area in cui insistono le pertinenze attuali e in previsione;
 c. L'ordine temporale di presentazione delle domande.

3. Il giudizio positivo sull'idoneità tecnico-economica verrà attribuito solo nel caso di dimostrazione del possesso della capacità economica e finanziaria dell'impresa adeguata alla gestione e/o realizzazione del programma/progetto generale di coltivazione, come desunta sulla base della documentazione presentata, e sarà attribuito sulla base:
 a. della valutazione del programma di utilizzo della risorsa mineraria dando preferenza, come previsto dalle disposizioni di cui alle DD.G.R. n. 994/2014 e D.G.R. n. 1827/2014 relativamente ai seguenti aspetti:
 i. minore tempistica per l'avvio o prosecuzione dell'utilizzo della coltivazione sulla base del cronoprogramma di massima: **massimo 10 punti**;
 ii. maggiore efficienza delle modalità di adduzione della risorsa mineraria in rapporto alle previsioni di utilizzazione: **massimo 20 punti**;
 iii. maggior adeguamento e sviluppo delle pertinenze: **massimo 20 punt**i;
 iv. maggiori livelli occupazionali previsti: **massimo 10 punti**;

 per un punteggio fino ad un massimo di **60 (sessanta) punti.**
 b. valutazione degli effetti del programma di utilizzo della risorsa sull'ambiente per un punteggio fino ad un massimo di **punti 10 (dieci)**:
 i. adeguatezza dei monitoraggi di captazione della risorsa e dello scarico delle acque**: massimo 20 punti**;
 ii. minori impatti e modifiche ambientali in rapporto agli interventi previsti tenuto conto anche delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi: **massimo 20 punti**;

 per un punteggio fino ad un massimo di **40 (quaranta) punti**.
2. In caso di parità del punteggio attribuito sulla base delle precedenti valutazioni sarà data prevalenza in graduatoria, secondo i criteri di cui al punto 2, al concorrente che detiene il possesso dell'area in cui ricadono le pertinenze o dove ne è prevista la realizzazione nell'ambito della concessione, dimostrabile mediante titolo di proprietà ovvero contratto di disponibilità dell'area per la temporalità prevista all'art.2 del presente disciplinare.
3. In caso di persistenza di parità di punteggio la graduatoria terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande, favorendo la precedenza alle domande in ordine temporale di acquisizione al protocollo regionale.

ART. 9 - Pubblicazione delle domande

1. Scaduto il termine di cui all'art.6 comma 1, la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, verifica l'ammissibilità delle domande in rapporto alla completezza della documentazione richiesta e del possesso dell'idoneità tecnica ed economica, provvede a pubblicare tutte le domande ammesse, per un periodo di 15 (quindici) giorni nel sito istituzionale della Direzione, nella sezione relativa alle risorse idrotermominerali - acque minerali e termali (https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/risorse-idrotermominerali) e all'Albo Pretorio del Comune interessato.
2. Chiunque sia interessato potrà presentare osservazioni o opposizioni entro 10 giorni dal termine delle pubblicazioni di cui al punto 1 alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici.

ART. 10 - Procedimento di conferimento

1. La competente Direzione regionale verificata l'ammissibilità delle domande e valutate le eventuali osservazioni e opposizioni acquisite avvia il procedimento di conferimento della concessione.
2. Sulla scorta dell'esito delle valutazioni condotte sulle domande la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, espletate le procedure di verifica antimafia di cui al D.lgs.

n. 159/2011, in caso di assenza di concorrenze procede con proprio decreto a conferire la concessione alla ditta che ha presentato domanda e che è stata ammessa.

3. Nel caso siano state acquisite domande in concorrenza per la concessione, la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, sottopone le domande alla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) che, in applicazione dei criteri indicati all'art. 8, provvede alla formazione di una graduatoria delle domande.
4. La Commissione sulla base di tale graduatoria formula un parere che contiene la proposta di aggiudicazione vincolante per la Direzione regionale e viene comunicata a tutti i soggetti in concorrenza.
5. Ove, nei termini indicati, l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici ovvero non ottemperi alle condizioni per l'efficacia del provvedimento di conferimento della concessione, la Direzione regionale, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto il concorrente dalla aggiudicazione, disporre il ritiro amministrativo dell'atto di conferimento eventualmente adottato e disporre l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.
6. L'efficacia dell'atto di conferimento della concessione è comunque subordinata alla presentazione del deposito cauzionale come previsto all'art. 11 punto 2.

ART. 11 – Oneri a carico dell'aggiudicatario/concessionario

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti al conferimento della concessione.
2. Nei termini e modi che verranno indicati dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici il concessionario sarà tenuto a costituire un deposito cauzionale a favore della Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi, della messa in sicurezza e della corretta gestione della concessione, dell'importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di cui all'art. 3 punto 1 e di € 10.000,00 per ogni pozzo attivo o da estinguere presente nell'area della concessione, attualmente per l'importo complessivo di € 57.079,36.
3. Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell'avvenuta trascrizione.
4. L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l'autorizzazione della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici.
5. Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno, a presentare alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali e, per conoscenza, al Comune interessato, il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) per l'anno successivo. Nuove perforazioni devono essere preventivamente autorizzate ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del P.A.L. o sua variante.
6. Il concessionario è inoltre tenuto a:
 a. installare, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 40/1989, in luogo accessibile sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità dei volumi, nonché, in posizione idonea nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura di minima e di massima;

b. far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Salute analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno, nel caso di utilizzo dell'acqua minerale per l'imbottigliamento con le modalità di cui al D.M. 10/02/2015 e comunicare i risultati di tali analisi ai sensi del punto 2 dell'articolo 24 della L.R. 40/1989;
c. realizzare il programma/progetto previsto nella documentazione presentata unitamente all'istanza come approvato/autorizzato;
d. attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla struttura regionale competente per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica.

7. L'accertamento di difformità nell'esercizio della concessione, quali il mancato rispetto dei termini e tempi degli interventi e delle modalità di esercizio della concessione come indicati nel programma/progetto generale di coltivazione può comportare la decadenza dalla concessione.

ART. 12 - Disposizioni finali

1. I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo nell'area della concessione, previo appuntamento con gli uffici regionali riportati in calce al presente disciplinare. I partecipanti al bando devono comunque esplicitamente dichiarare nella domanda di partecipazione di aver preso visione dei luoghi.
2. La Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti e le certificazioni presentate fissando all'uopo un termine congruo.
3. La Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, sospendere la presente procedura di conferimento senza che i concorrenti possano vantare in alcun modo o accampare pretesa alcuna.
4. Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento o revoca della procedura di conferimento.

ART. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR), si informa che Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale e Delegato al trattamento dei dati è il dirigente della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento nonché all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. I dati personali forniti verranno utilizzati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e limitatamente al tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara, unicamente ai fini dell'espletamento delle operazioni di gara e di tutte quelle conseguenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura e il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla stessa. La presentazione della domanda equivale al conferimento dei dati e al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti come sopra detto. Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendole richiesta ai responsabili del trattamento. L'informativa generale sulla Privacy della Regione del Veneto è consultabile al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/privacy.

ART. 14 - Allegati

1. Al presente disciplinare è allegata la scheda della concessione mineraria oggetto del conferimento, contenente l'individuazione della concessione e le pertinenze minerarie esistenti (**Appendice 1**) con:
 1. Individuazione della concessione;

2. Pertinenze minerarie.

ART. 15 – Controversie

1. Avverso il presente Disciplinare è proponibile ricorso innanzi al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Tutte le controversie saranno deferite alla competenza del Foro di Venezia.

Contatti per informazioni e/o chiarimenti:

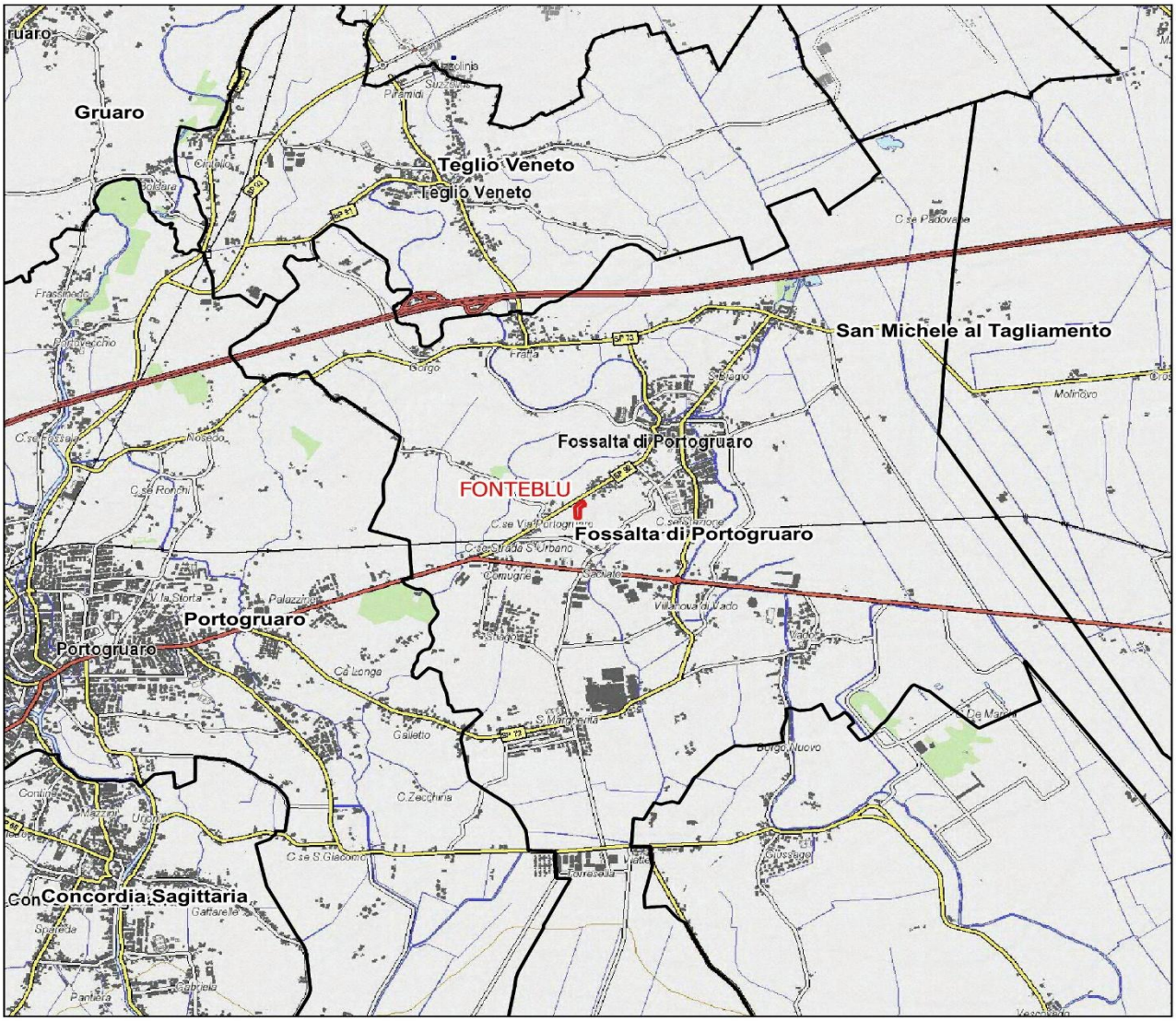
Regione del Veneto
Area Ambiente e Tutela del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici
U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive
- tel. Segreteria: 041/279 2130-2027
- e-mail: *difesasuolo@regione.veneto.it*
- PEC: *difesasuolo@pec.regione.veneto.it*

APPENDICE 1

al disciplinare per il conferimento della concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento n. 47 denominata "FONTEBLU" in Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

1. Individuazione della concessione:

La concessione mineraria è stata rilasciata con D.G.R. n. 240 del 06/03/2018 alla ditta Fonteblu S.r.l. su una superficie di 0.77.96 ettari in Comune di Fossalta di Portogruaro (VI) fino al 05/03/2029, prendendo atto dell'esito del permesso di ricerca omonimo rilasciato con D.G.R. n. 2120 del 07/09/2010.



Ubicazione della concessione

2. Risorsa mineraria:

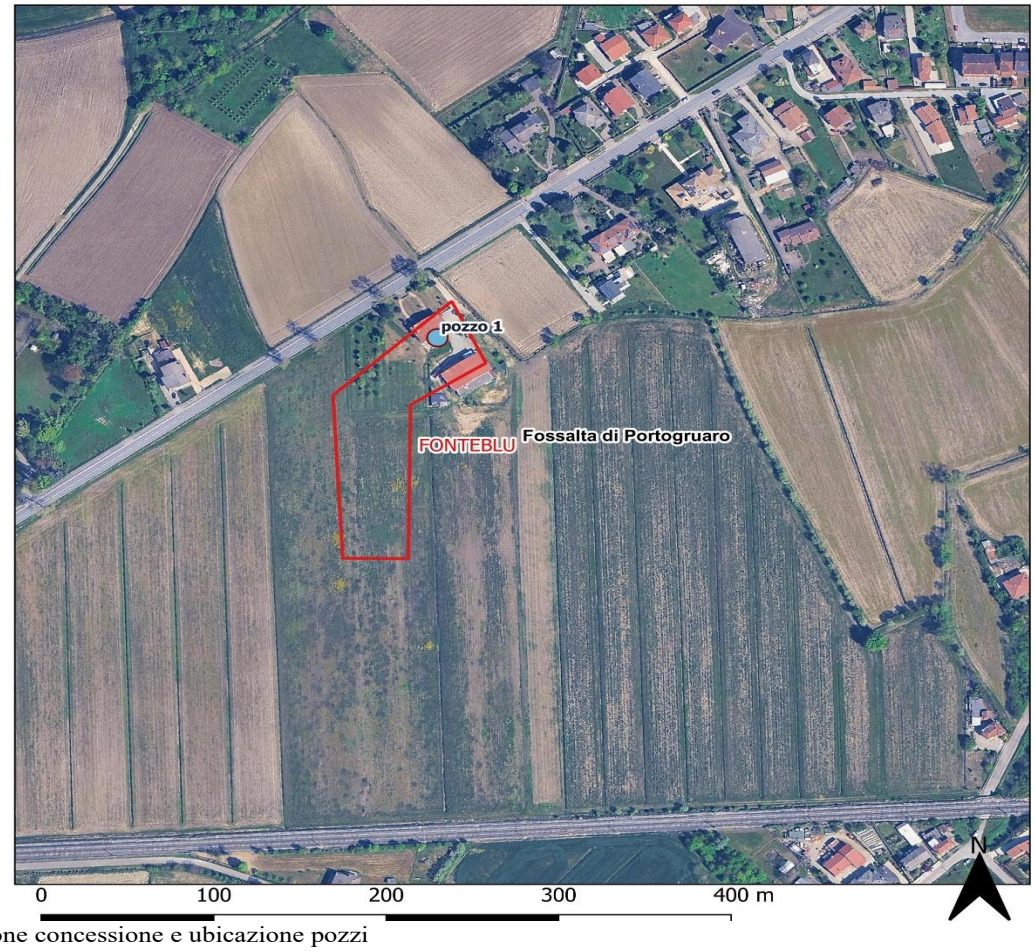
Il permesso di ricerca è stato rilasciato nel 2010 per la caratterizzazione del IX acquifero compreso fra i 350 e 600 m di profondità mediante analisi dell'acqua proveniente da un pozzo artesiano perforato nel 1965 e profondo 510 m e la perforazione di un ulteriore pozzo profondo 480 m.

Nell'ambito del permesso di ricerca sono state svolte le attività di caratterizzazione della risorsa dal pozzo esistente mentre non è stato perforato il secondo pozzo previsto dal programma di ricerca.

Con decreto del Ministero della Salute n. 4191 del 04/05/2015 ha riconosciuto come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del Dl.gs. 8/10/2011 n. 176, l'acqua denominata *Fonteblu* proveniente dal pozzo n. 1 del permesso di ricerca. L'acquifero interessato è risultato idrostrutturalmente protetto ed è stata evidenziata l'assenza di interferenza idraulica con l'acquifero superficiale.

Con decreto del Ministero della Salute n. 4264 del 28/02/2017 è stato sospeso il riconoscimento dell'acqua minerale per mancato invio delle analisi annuali prescritte del DM 10/2/2015, ripristinato con successivo decreto n. 4276 del 26/07/2017 a seguito della produzione delle analisi previste dal citato DM.

Con D.G.R. n. 240 del 06/03/2018 è stata rilasciata la concessione mineraria n. 47 denominata FONTEBLU per la durata di 21 anni ritenendo sostenibile l'emungimento massimo di 10 l/s di acqua minerale, fermo restando la possibilità di adeguamento in rapporto ad ulteriori approfondimenti idrogeologici dell'area.



Delimitazione concessione e ubicazione pozzi

Con D.G.R. n. 1357 del 16/9/2020 è stata autorizzata l'apertura e l'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale proveniente dalla concessione FONTEBLU, articolato in una linea con massima produzione di 2000 bottiglie/ora, adiacente al pozzo.

Con Decreto del Ministero della Salute n. 4340 del 21/10/2020 è stato nuovamente sospeso il riconoscimento dell'acqua minerale *Fonteblu* per la mancata trasmissione della documentazione analitica.

Con Decreto n. 477 del 20/12/2024 è stata infine pronunciata la decadenza della ditta Fonteblu S.r.l. dalla titolarità della concessione mineraria per mancato versamento dei canoni dovuti acquisendola al patrimonio indisponibile regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 32 della L.R. n. 40/1989 e di demandare a successivo provvedimento li conferimento della concessione mineraria.

Con Decreto n. 168 del 04/06/2025 è stata revocata l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento.

L'utilizzo della risorsa è dunque subordinato al ripristino del riconoscimento ministeriale.

3. Pertinenze minerarie

Le pertinenze minerarie della concessione, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 40/1989, sono costituite dal pozzo artesiano preesistente il rilascio del permesso di ricerca e dalla condotta di adduzione fino al serbatoio dello stabilimento.

Le caratteristiche principali del pozzo sono riportate nella seguente tabella:

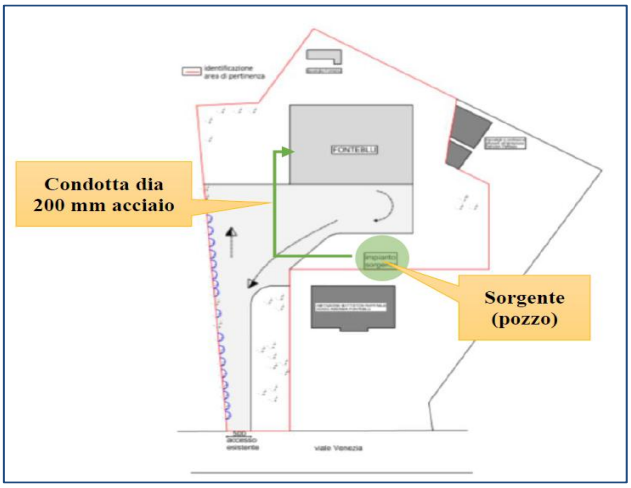
<table>
<tr><td colspan="4">POZZO n. 1
Via Venezia n. 61 – Fossalta di Portogruaro (VE)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anno perforazione</td><td>1965</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Profondità dal piano campagna [m]</td><td>Litologia</td><td>Completamento</td></tr>
<tr><td>0</td><td>50</td><td>Argilla</td><td rowspan="9">RIVESTIMENTO:
Tubo PVC diametro 90 mm filetto a gas con manicotto spessore PN10
Bentonite</td></tr>
<tr><td>50</td><td>55</td><td>Sabbia</td></tr>
<tr><td>55</td><td>120</td><td>Argilla</td></tr>
<tr><td>120</td><td>130</td><td>Sabbia</td></tr>
<tr><td>130</td><td>210</td><td>Argilla</td></tr>
<tr><td>210</td><td>225</td><td>Sabbia</td></tr>
<tr><td>225</td><td>350</td><td>Argilla</td></tr>
<tr><td>350</td><td>368</td><td>Ghiaino</td></tr>
<tr><td>368</td><td>498</td><td>Argilla</td></tr>
<tr><td>498</td><td>510</td><td>Ghiaia</td><td>FILTRO:
Tubo PVC lunghezza m 12 diametro 90 mm forato con fori mm 10, filetto a gas con manicotto spessore PN10
Portata spontanea 2 l/s
Temperatura 29 °C</td></tr>
</table>

Impianto di adduzione

Il pozzo antistante lo stabilimento è collegato al serbatorio dell'impianto mediante condotta di adduzione in acciaio dia 200 mm (8") lunga circa 20 m.

Valore pertinenze

Considerata l'età del pozzo e la lunghezza della condotta di adduzione, valore totale delle pertinenze è posto nominalmente pari a € 10.000,00 ai fini della procedura di conferimento della concessione.



Schema posizione pozzo e condotta





Foto testapozzo





Traccia collegamento condotta di adduzione – serbatoio stabilimento e dettaglio contatore

Firma ARTICO VINCENZO
Data 20-10-2026